

OIC 15 : i crediti commerciali

Dott. Luca DEUSEBIO



i Webinar
by Directio

WEBINAR > PREPARARSI AL BILANCIO 2020 IN TEMPO DI COVID-19

A cura dell'ODCEC di Torino

3 novembre 2020

- ✓ Definizione
- ✓ Rilevazione iniziale e valutazioni successive
- ✓ La determinazione del Fondo svalutazione crediti ed un esempio operativo
- ✓ La cancellazione dei crediti secondo i principi contabili e ricadute fiscali
- ✓ OIC 29 : fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- ✓ Gli aspetti fiscali
- ✓ I bilanci 2020 e la pandemia Covid-19

Ricavi di vendita dell'impresa

Il processo produttivo sia stato completato
Trasferimento dei rischi e benefici avvenuto

Beni

Mobili: consegna\spedizione
Immobili : stipula dell'atto
pubblico di vendita
Vendita con riserva di
proprietà

Prestazioni di
servizi

Prestazione
ultimata ovvero
servizio reso

“i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e per quanto riguarda i crediti del valore di presumibile realizzo”

criterio del costo ammortizzato che può non essere applicato in caso in cui gli effetti di una sua applicazione siano **irrilevanti** (e generalmente sono tali per i crediti a breve termine con scadenza inferiore ai 12 mesi quali sono normalmente i crediti commerciali) o, sotto un profilo soggettivo, sono esclusi dall'obbligo di tale valutazione le imprese di minore dimensione che a norma dell'art.2435 bis del Cod.Civ. redigono il **bilancio in forma abbreviata** e le cosiddette **micro-imprese** ex art 2435 ter ; in tali casi i crediti possono essere **valutati al presumibile valore di realizzo** .

RILEVAZIONE INIZIALE E VALUTAZIONI SUCCESSIVE

Rilevazione iniziale: al **valor nominale** al netto di premi, sconti e abbuoni contrattualmente previsti o comunque concessi.

Valutazioni successive : i crediti dovranno essere iscritti al loro **presumibile valore di realizzo**, ottenuto **sottraendo al valor nominale il fondo svalutazione crediti**, svalutando così il credito nel limite in cui si ritiene che lo stesso abbia perso valore

presupposto per una svalutazione dei crediti

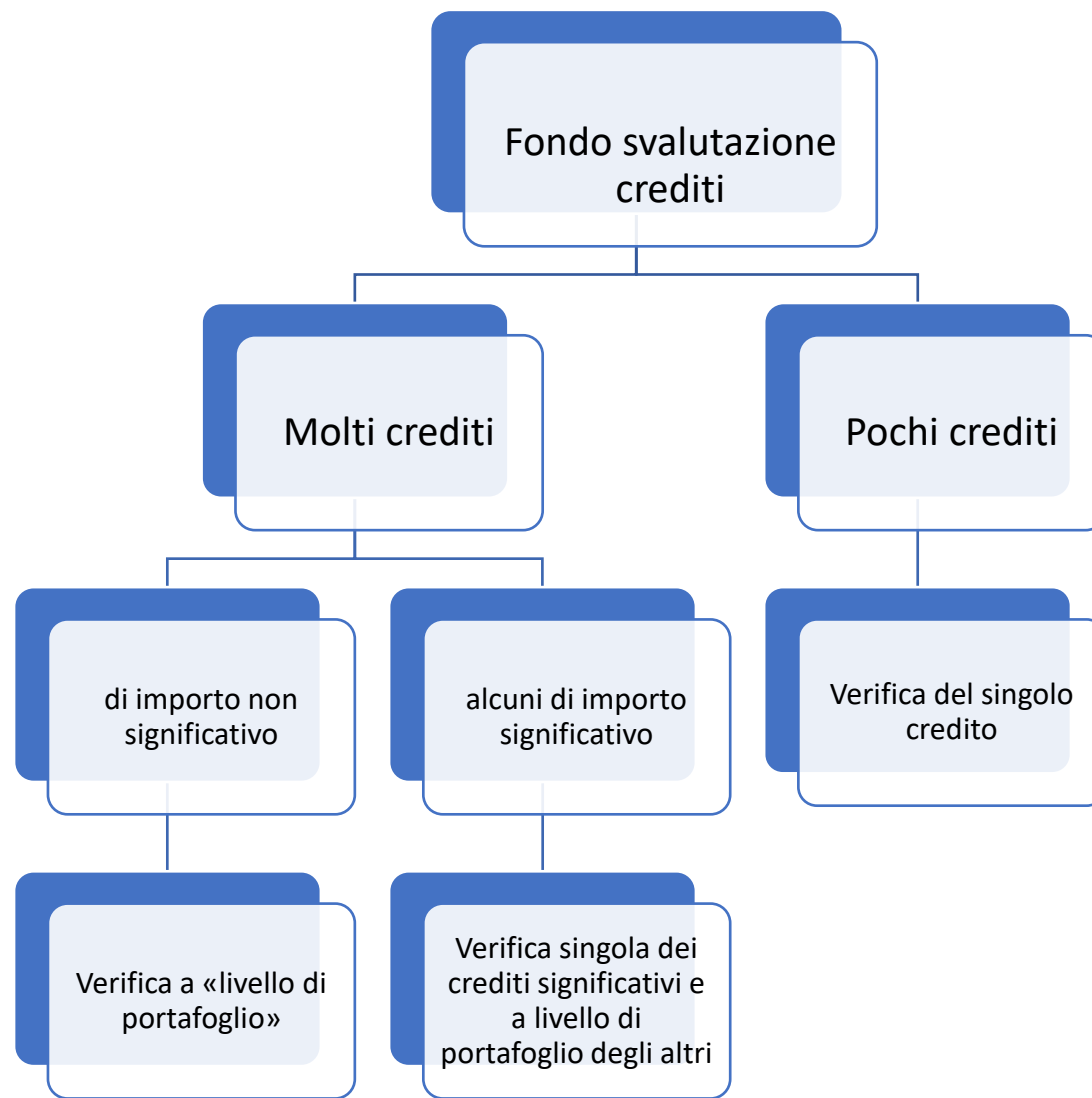


probabilità che esso abbia perso valore

INDICATORI DA CONSIDERARE NEL PROCESSO VALUTATIVO

- a. significative difficoltà finanziarie del debitore;
- b. una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
- c. il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest'ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
- d. sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- e. dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile dei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore di appartenenza del debitore.

DETERMINAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

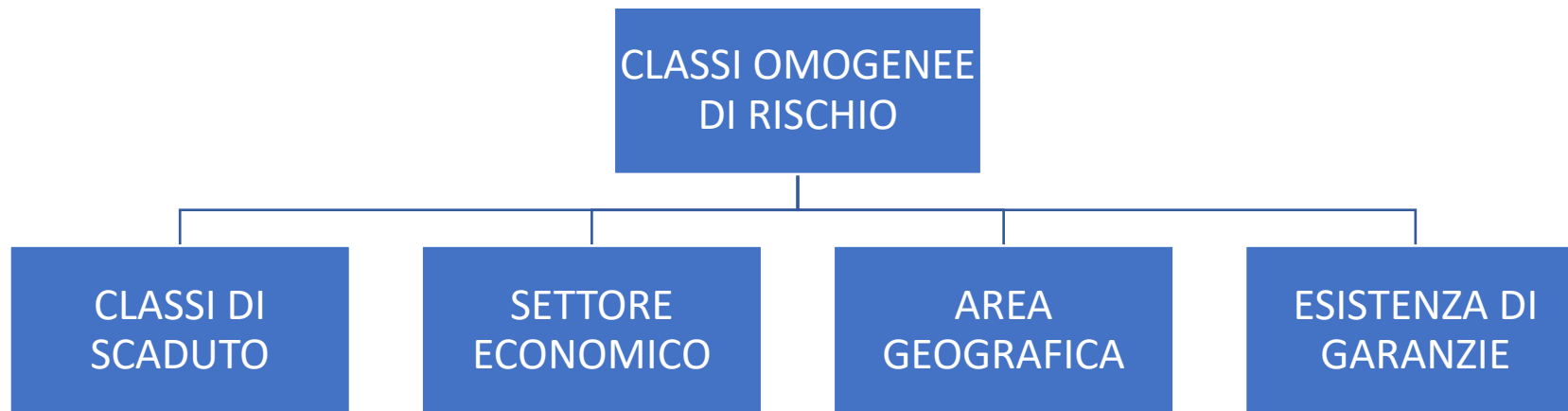


L'IMPORTANZA DI UN ADEGUATO ASSETTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO DELL'IMPRESA

- Evidenza di crediti scaduti e non
- Scadenziario scaduti ripartiti per classi omogenee
- Evidenza dei crediti soggetti a procedure concursuali
- Richiesta sull'esigibilità dei crediti ai legali dell'impresa
- Evidenza dei crediti per i quali sono già state poste in essere attività di recupero
- Esistenza di piani di rientro

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Verifica *a livello di portafoglio clienti* significa raggruppare i crediti (per esempio) per:



a dette classi omogenee di rischio si applicheranno percentuali di riduzione di valore determinate, che possono essere definite in base alla storicità ed esperienze dei comportamenti passati dell'impresa stessa, ad esempio *«una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tener conto della congiuntura corrente»*

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Per ottenere, per esempio, una tabella come la seguente :

CATEGORIE OMOGENEE	SALDO ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Crediti scaduti da meno di 30 giorni	
Crediti scaduti da più di 30 giorni ma da meno di 90 giorni	
Crediti scaduti da più di 90 giorni ma da meno di 120 giorni	
Crediti scaduti da più di 120 giorni ma da meno di 180 giorni	
Crediti scaduti da più di 180 giorni ma da meno di 1 anno	
Crediti scaduti da più di 1 anno ma da meno di 2 anno	
Crediti scaduti da più di 2 anni	

Particolarità :

- Crediti assistiti da garanzia (pegno, ipoteca, fidejussione) : costi relativi all'escussione stessa ed al valore garantito;
- Crediti assicurati: l'eventuale svalutazione sarà limitata esclusivamente alla parte del credito non coperto dall'assicurazione, nel caso in cui vi sia la ragionevole certezza che la società riconoscerà l'indennizzo.

UN CASO OPERATIVO

Ipotizziamo un partitario clienti così composto (e con un Fondo svalutazione crediti pre-esistente pari a zero)

CLIENTE	IMPORTO	SCADUTO	STATO LEGALE	INDICATORI DI PERDITA	VALUTAZIONE
Cliente A	1.000	NO	Fallimento	SI	Valutazione del singolo credito anche se di importo poco rilevante
Cliente B	3.000	SI		SI	Valore non significativo, valutazione sul portafoglio clienti
Cliente C	25.500	NO		NO	Valore significativo, ma non necessaria svalutazione
Cliente D	6.000	SI		SI	Valore non significativo, valutazione sul portafoglio clienti
Cliente E	4.200	SI		SI	Valore non significativo, valutazione sul portafoglio clienti
Cliente F	18.000	SI		SI	Valore significativo, valutazione analitica
Cliente G	4.500	SI		SI	Valore non significativo, valutazione sul portafoglio clienti
Cliente H	5.500	SI		SI	Valore non significativo, valutazione sul portafoglio clienti
Cliente I	3.000	NO		NO	Valore non significativo, non necessaria svalutazione
Cliente L	2.000	NO		NO	Valore non significativo, non necessaria svalutazione

Valutazione separate:

1. Cliente A: anche se non significativo come importo, perché soggetto a procedura concorsuale individuando la percentuale di svalutazione più consona da effettuare,
2. Cliente F , di importo significativo e quindi valutato analiticamente secondo il disposto dell'OIC 15 .

Per il complessivo portafoglio clienti residuo, ipotizzando che non vi siano situazioni specifiche di insolvenza da dover valutare, si procederà, come unico elemento utile per determinare le svalutazioni, in base allo scaduto; operativamente quindi sia la valutazione del Cliente F (valutato singolarmente) che del restante portafoglio clienti porterà allo stesso risultato in termini di Fondo svalutazione crediti da accantonare.

Operativamente avremo la seguente ripartizione:

- scaduto da meno di 90 giorni; % di svalutazione = 2%;
- scaduto da meno di 180 giorni; % di svalutazione = 5%;
- scaduto da meno di meno di un anno; % di svalutazione = 25%;
- scaduto da oltre un anno; % di svalutazione = 70% .

Potremo così arrivare alla formazione della seguente tabella utilizzabile per il calcolo del Fondo svalutazione crediti:

CLIENTE	VAL.NOM.	SCAD.	STATO	SCAD. DA MENO DI 90 GG	SCAD. DA MENO DI 180 GG	SCAD. DA MENO DI 1 ANNO	SCAD. DA PIU' DI 1 ANNO	% DI SVAL. (MEDIA) APPLIC	F.DO SVALUT. CALCOLATO
Cliente A	1.000	NO	Fallim					100%	1.000
Cliente B	3.000	SI					3000	70%	2.100
Cliente C	25.500	NO							
Cliente D	6.000	SI		3.000	3.000			3,5%	210
Cliente E	4.200	SI				4.200		25%	1.050
Cliente F	18.000	SI				18.000		25%	4.500
Cliente G	4.500	SI		4.500				2%	90
Cliente H	5.500	SI			5.500			5%	275
Cliente I	3.000	NO							
Cliente L	2.000	NO							
TOTALE	72.700			7.500	8.500	22.200	3.000		9.225

Avremo così determinato il Fondo svalutazione crediti da iscrivere in contabilità con la seguente scrittura in partita doppia

Svalutazione crediti (CE-B10d)	a	Fondo svalutazione crediti	€	9.225,00
--------------------------------	---	----------------------------	---	----------

NB: Il Fondo svalutazione crediti che non va considerato come un vero e proprio fondo del passivo, bensì come posta rettificativa dell'attivo, nel senso che verrà portata a riduzione dei crediti.

Qualora, in un esercizio successivo, le ragioni che avevano portato ad una svalutazione del credito vengano meno in tutto o in parte (per esempio per un miglioramento della solvibilità del debitore) la svalutazione precedentemente rilevata deve essere stornata con la seguente scrittura in partita doppia

Fondo svalutazione crediti	a	Sopravvenienza attiva (CE – A.5)
----------------------------	---	----------------------------------

NB : Il paragrafo 65 dello stesso OIC stabilisce che il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio precedente debba essere utilizzato negli esercizi successivi a copertura delle perdite; ciò significa che, in caso di un fondo pre-esistente, esso debba essere preventivamente utilizzato prima di poter iscrivere una perdita su crediti.

UN CASO PARTICOLARE

In caso di dichiarazione di fallimento di un cliente è più corretto svalutare l'intero valore del credito (imponibile + Iva) oppure solo l'imponibile, stante la possibilità di recupero dell'Iva all'esito della procedura concorsuale per mezzo dell'emissione di apposita Nota di variazione Iva ?

Premesso che l'OIC 15 nulla dice in proposito si possono sviluppare una serie di considerazioni quali:

- non svalutando l'intero credito ma esclusivamente l'imponibile viene sostanzialmente mantenuto a bilancio il credito verso lo specifico "Cliente A" per l'Iva esposta in fattura, mentre anche quando si avrà l'emissione della Nota di variazione essa non verrà incassata in contropartita del "Cliente A" ma risulterà quale credito tributario, sostanzialmente diverso quindi da un credito commerciale qual è il Cliente A ;
- d'altro canto non si reputa corretto iscrivere immediatamente un credito verso l'Erario per l'Iva , in quanto tale diritto di credito nascerà solo alla fine della procedura concorsuale con l'emissione della Nota di variazione

Considerazioni che portano, in definitiva, a considerare come migliore l'ipotesi di svalutare l'intero credito compreso dell'Iva, salvo poi rilevare una sopravvenienza attiva al momento dell'emissione della Nota di variazione; a tal proposito, ed in caso di valori significativi, potrebbe essere utile descrivere quanto effettuato in Nota integrativa, indicando così anche il valore del credito Iva che si potrà recuperare al termine della procedura.

LA CANCELLAZIONE DEI CREDITI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI E RICADUTE FISCALI

Per i soggetti OIC adopter la Legge di stabilità 2014 ha stabilito come l'applicazione dei corretti principi contabili che possono portare le imprese alla cancellazione dei crediti dal bilancio trovano un riconoscimento ex lege anche dal punto di vista fiscale, dove l'art 101 c.5 stabilisce che ***“Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”***.

Attenzione però alla possibilità, per gli organi verificatori, di disconoscerne/sindacarne la rilevanza fiscale sotto il profilo **dell'inerenza**, spesso collegandolo ad un'operazione che dissimuli un atto di liberalità

LE FATTISPECIE «ESTINTIVE»

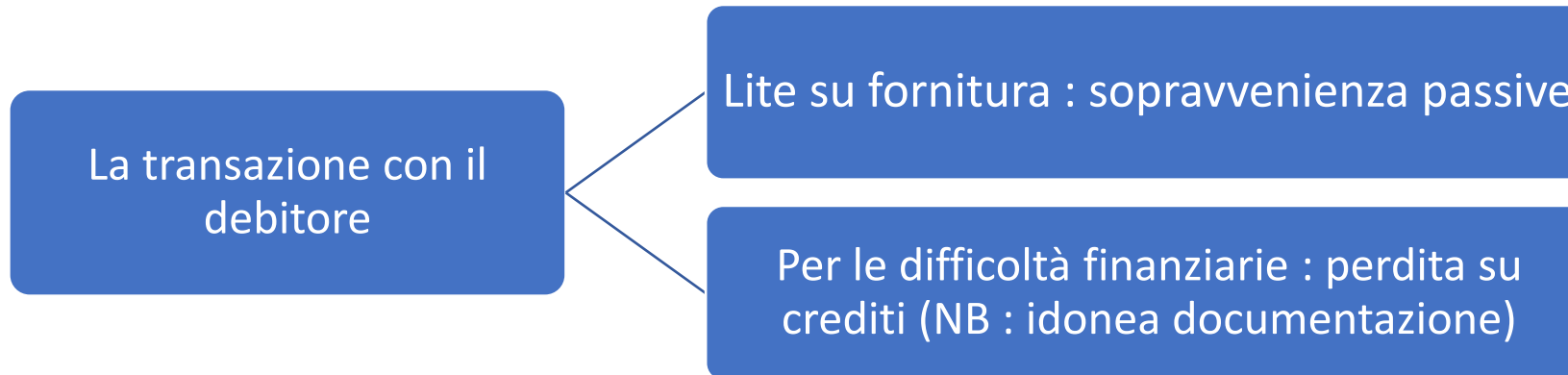
Il principio contabile prevede che **l'estinzione (totale o parziale) dei diritti contrattuali sui flussi finanziari** derivanti dal credito può verificarsi:

1. con il pagamento;
2. per il decorso del termine di prescrizione;
3. a seguito di transazione con il debitore;
4. per la rinuncia del creditore stesso;
5. per effetto di rettifiche di fatturazione;
6. a seguito di ogni altro evento che faccia venir meno il diritto del creditore ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide.

Prescrizione : decennale art 2946 C.C , ma anche termini prescrizionali ridotti ex art 2947 e segg / atti interruttivi



Risposta interpello 187/2019 Agenzia Entrate : nega la possibilità di portare in deduzione le perdite su crediti prescritti verso clienti (nel caso specifico esteri), in quanto *«il comportamento inattivo dell'istante nel non cercare di recuperare il proprio credito, ha comportato di fatto la sopraggiunta prescrizione degli stessi, non potendo escludersi quindi che tale comportamento potesse corrispondere ad una volontà liberale»*



La **RINUNCIA** ad incassare un credito a seguito, per esempio, della constatazione dello stato di insolvenza del creditore o quando il credito non sia considerato di importo tale da giustificare le azioni di recupero, deve essere comunicato al debitore ex art 1226 Cod.Civile; in tal caso risulta evidente la necessità di conservare l'apposita documentazione, anche se spesso tale casistica è assorbita dal caso dei “mini-crediti” e dalla loro deducibilità ex art. 101 c.5 del TUIR .

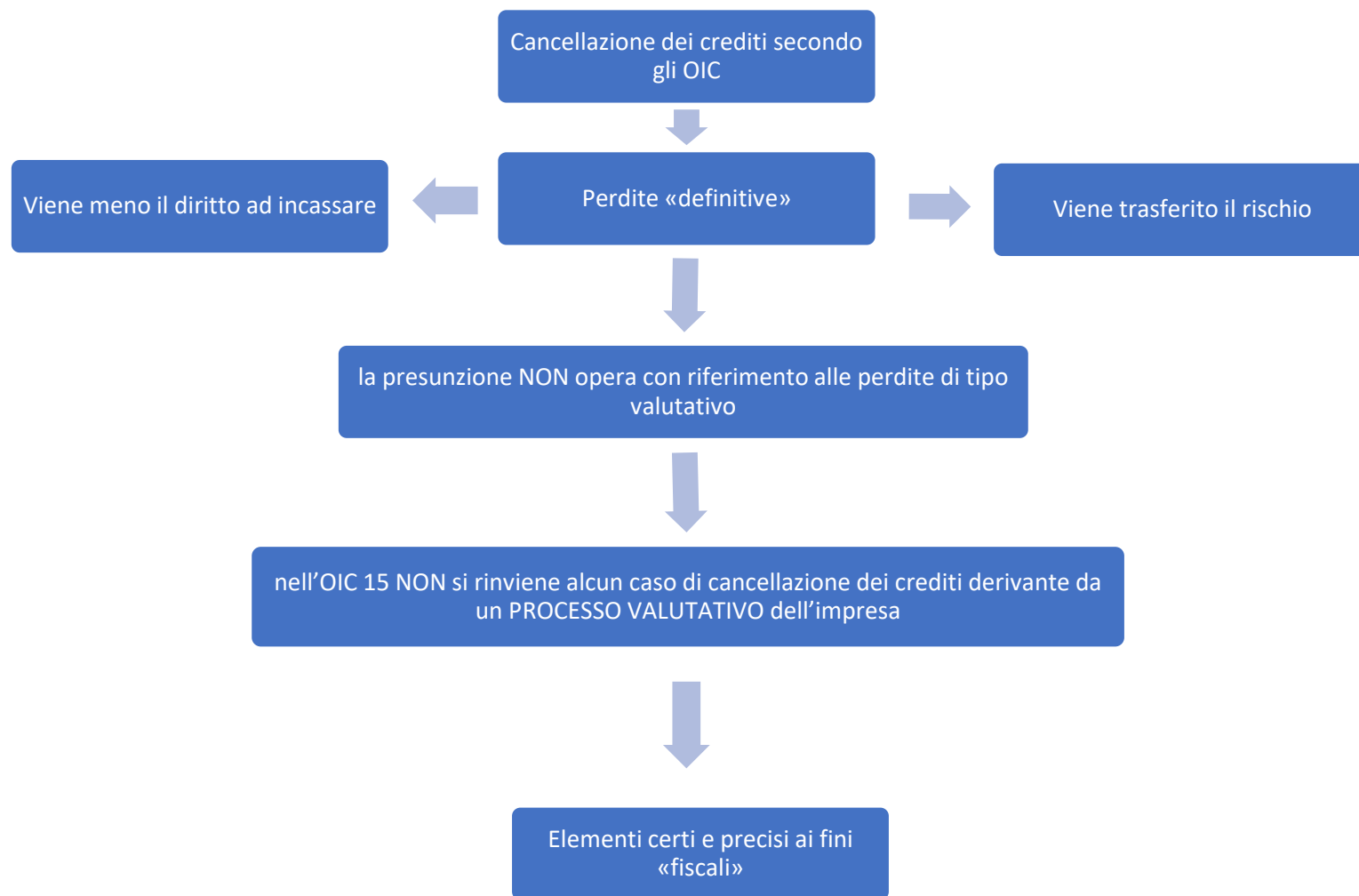
Resta comunque impregiudicato il potere dell'Amministrazione finanziaria di sindacare il comportamento dell'estensore del bilancio soprattutto in merito al requisito dell'inerenza, **specie se possa essere dimostrata la anti economicità del comportamento tenuto dalla stessa che possa celare un atto di liberalità , come tale indeducibile**

Sono quelle che comportano il **trasferimento della titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari** ed il contestuale trasferimento di tutti i rischi ad esso connessi che comportano la cancellazione del credito dal bilancio .

Ne sono degli esempi :

- Forfaiting
- datio in solutum
- factoring con cessione pro-soluto

Perdita su crediti : sarà pari alla differenza tra corrispettivo ricevuto e valore contabile del credito



CENNI OIC 29 : FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE

Tra i fatti positivi e/o negativi che avvengono tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio di esercizio

e che DEVONO essere recepiti nei valori di bilancio è espressamente previsto

“il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore che, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, normalmente indica che la situazione di perdita esisteva già alla data di bilancio”

aggiornamento delle stime sul valore delle attività già esistenti alla data di chiusura del bilancio

Adeguamento del Fondo svalutazione crediti

**la svalutazione
forfettaria dei crediti,
ex art.106 del TUIR**

pari allo 0,5% del valore nominale o di acquisizione di tutti i crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa

Tale deduzione non è applicabile quando il fondo raggiunge il 5% dei crediti totali presenti in bilancio

**le perdite su crediti
deducibili ex art. 101,
comma 5 del TUIR**

1) se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis del R.D. n.267/1942; e

2) se risultano da elementi “certi e precisi”

**i «mini» crediti e la loro
deducibilità fiscale**

1) quelli di importo non superiore a € 2.500 (5.000 per le imprese di più rilevante dimensione);

2) il credito ai fini delle soglie di modesta entità deve essere valorizzato al lordo dell'iva

3) l'entità del credito non è riferita al debitore nel suo complesso ma alla singola obbligazione

4) se il credito è scaduto da più di 6 mesi.

LA SVALUTAZIONE FORFETTARIA DEI CREDITI, EX ART.106 DEL TUIR

NB : Se la quota accantonata eccede la quota fiscalmente deducibile l'eccedenza sarà oggetto di variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi; se vi è la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverserà la differenza temporanea, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare della differenza stessa, **è obbligatorio procedere alla rilevazione di imposte anticipate** con la scrittura :

Attività per imposte anticipate (SP – CII5 ter) a Imposte anticipate (CE – 20)

I BILANCI 2020 E LA PANDEMIA COVID-19

